



DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Monopoli per la Liguria

Prot. n. 11196/R.U.

Genova, 22/06/2020

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITA
GENERI DI MONOPOLIO DI NUOVA ISTITUZIONE**

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, Lettera b), della Legge 23.07.1980, n. 384 e successive modificazioni della rivendita di nuova istituzione nel Comune di Ceranesi (GE) da ubicarsi nella zona di seguito delimitata:

Comune di Ceranesi (GE) - Località Geo - Piazza Beato Pareto: tutti i locali commerciali idonei della piazza.

L'Ufficio dei Monopoli per la Liguria visto il provvedimento n. 78/RI del 27/02/2020, con il quale è stata dichiarata l'infruttuosità del concorso per l'assegnazione della rivendita da istituirsi nel Comune di Ceranesi (GE.), e considerata la presenza di richiedenti ammessi al concorso per mancanza dei titoli necessari alla relativa partecipazione come indicati all'art. 21 della legge n.1293/1957 e art. 50 del DPR n.1074/1958, ha deciso di conferire la suddetta rivendita, con la trattativa privata onerosa, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, Lettera b) della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione costituita presso la Direzione Tabacchi – Ufficio Gestione Rete di vendita tabacchi e prodotti da inalazione, ha stabilito in € 21.080,00.= **(euro Ventunomilaottanta/00=)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La rivendita verrà appaltata **per un periodo di 3 (tre) anni**, nei modi prescritti, a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata; tale locale deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità dalla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo, conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita di nuova istituzione nel Comune di Ceranesi (GE.)"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata **all'Agenzia Dogane Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Liguria, via Antonio Cecchi, n. 15 - 16129 Genova, dovrà pervenire entro il giorno 29/07/2020.**

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di Società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a Società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi.

In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia (art. 72 R.D.23/05/1924, n. 827).

All'offerta dovrà essere allegata, a titolo di garanzia, **pena l'esclusione dalla gara, una quietanza** di deposito provvisorio rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova, intestato all'offerente, per un ammontare di € **1.054,00 (euro millecinquantaquattro/00=)** con la seguente causale: “costituzione deposito provvisorio a favore dell’Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Liguria a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per la nuova istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Ceranesi (GE)”.

Il deposito provvisorio **non deve essere contenuto** nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall'Ufficio dei Monopoli per la Liguria; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa, si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio dei Monopoli in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di Monopolio.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim

Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

MODELLO DELL'OFFERTA

(da riprodurre su carta con apposita marca da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome) nato a
il..... (C.F.....) residente nel Comune
di..... in Via/Piazza
n.....tel.....e -mail..... mi impegno ad
assumere in appalto, per 3 anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio di nuova
istituzione nel Comune di, sotto la stretta osservanza delle condizioni in vigore,
obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma
di € (**Euro.....**).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò
disporre del locale (*) sito in **Via/Piazza..... n. del Comune di**
..... ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi
di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293 (1) o nella
situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.07.1980, n. 384 (2), obbligandomi a rimuovere,
nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli
artt. 7 e 18 (3) della legge 22.12.1957, n.1293. Di essere a conoscenza che a seguito del
conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi
successivi, il certificato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies
del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi,
altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli
presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

FIRMA

***L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza
possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda**

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt.6 e 18 della Legge 22.12.1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Agenzia consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art.5 della Legge 23 luglio 1980, n.384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, l'interessato ne abbia rimosso la causa.